

**CONTRIBUTI VERSATI DAI LAVORATORI**

Ci sembra opportuno, senza commentare, pubblicare la seguente tabella, facendo presente che, sino al 1970, si versava soltanto il 5% al fondo pensioni (legge 46/58) e solo a carico del lavoratore, i conti pensionistici erano in ordine, ed esistevano già le pensioni baby (15 anni di servizio), quelle di reversibilità “piene” e quelle per le orfani “nubili” come evidenziato in una trasmissione televisiva del 12 febbraio 2015.

**Tabella degli attuali contributi pensionistici**

NAZIONE	LAVORATORE	DATORE DI LAVORO
ITALIA	9,2%	23,8%
GERMANIA	9,8%	9,8%
FRANCIA	6,8%	9,9%
SPAGNA	4,7%	23,6%

**VERSAMENTI CONTRIBUTI: 30% SU TUTTA LA CONTRIBUZIONE ADEGUAMENTI PENSIONISTICI: IN MISURA “DECRESCENTE” MAN MANO CHE LA PENSIONE DIVIENE PIU’ ALTA FINO A DIVENIRE “STERILE”**

Limitare la perequazione delle pensioni soltanto a quelle più basse è un assurdo giuridico, economico e sociale. Ciò non poteva e non doveva accadere, perché i fondi pensionistici dei lavoratori dipendenti sono stati costruiti con l'accantonamento del 30% su TUTTA LA RETRIBUZIONE di attività e non in percentuale decrescente, come si opera sugli adeguamenti. Si restituiscano a tutti i pensionati i contributi versati in eccedenza, con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Condividiamo quanto affermato dall’On.Fassina, già vice Ministro dell’Economia, quando afferma che il metodo contributivo con effetto retroattivo non è applicabile, perché le Amministrazioni non hanno le “carte”: ciò era già di nostra conoscenza, perché sappiamo bene che soltanto gli enti locali hanno avuto, fino agli anni ’90, una propria CASSA pensioni (CPDEL) che erogava assegni pensionistici sino al 100% dell’ultima retribuzione, con altre maggiorazioni; tale “cassa” sempre in attivo perché operava in investimenti, è poi confluita in altri “calderoni”.

**METODO CONTRIBUTIVO DEVE VALORIZZARE I CONTRIBUTI OLTRE I 40 ANNI**

Il metodo contributivo sarebbe, poi, una vera manna per coloro che hanno prestato servizio per 5, 10 e più anni, oltre i 40 anni di servizio, che hanno visto da loro versati contributi in “eccedenza” al suddetto limite (40 anni) non utili ai fini pensionistici e destinati alla “solidarietà). Trattasi di risorse individuali versate all’INPS (ex INPDAP) per almeno 350 milioni di vecchie lire (in ragione di 5 anni di contributi versati), che andrebbero rivalutate, in base alla perdita del potere d’acquisto e inflazione, producendo un incremento dei trattamenti pensionistici stessi dell’ordine di migliaia di euro

**PENSIONI DEI PARLAMENTARI**

1 euro di contributo per 5 anni vale almeno 7 volte tanto.

Esempio: 60.000 euro versati in 5 anni danno diritto al vitalizio di 3.108 euro al mese per tutta la vita (un milione di euro). La norma che esentava da IRPEF il 60% del vitalizio – cancellata dalla Corte Costituzionale nel 1994 su segnalazione della Commissione Tributaria di Biella – (art. 3 e 53 della Costituzione) è stata aggirata con successivo provvedimento di legge. In effetti, il Parlamento aveva ritenuto che gli assegni vitalizi dei parlamentari erano equiparati alle “rendite vitalizie”, che come è noto godono di trattamento fiscale di favore perché incentivano il risparmio privato e quindi non possono subire “doppia imposizione”: ma spiega qualcuno come si è potuto confondere, per anni, il vitalizio concesso ai parlamentari con le “rendite vitalizie”?

Il Segretario Generale Dirstat  
Dott. Arcangelo D’Ambrosio